

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2008, n. 17

“Regolamento di attuazione dell’art. 18 comma 8 ter, della Legge Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i. – Fondo per il risanamento finanziario dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l’art. 44, comma 2, della L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Vista la L. R. 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i.;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1369 del 22 luglio 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

ART. 1

L’articolo 18 comma 8 bis, della Legge Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i., ha istituito un Fondo di risanamento finanziario (d’ora in poi denominato “Fondo”), per la concessione di contributi sugli interessi pagati per il rimborso dei mutui contratti dai Consorzi ASI finalizzati al loro risanamento.

Con il presente regolamento si determinano le modalità ed i criteri per l’accesso al Fondo e per l’erogazione delle agevolazioni concesse.

ART. 2

La Regione determina annualmente la partecipazione finanziaria al Fondo per la concessione dei contributi in conto interessi mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.

ART. 3

Possono accedere ai benefici del Fondo i Consorzi ASI della Regione Puglia che, in esecuzione della Legge Regionale n. 2 del 2007, risultano aver approvato, nell’Assemblea generale, il programma di cui all’articolo 18 comma 5, che preveda il ripianamento finanziario con ricorso all’indebitamento mediante mutuo,

ART. 4

I Consorzi che intendono accedere ai benefici del Fondo devono indirizzare apposita domanda alla Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica – Settore Industria entro sei mesi dall’approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione Puglia. Alla domanda devono essere allegati il piano di risanamento del Consorzio ASI, la delibera assembleare di approvazione o di presa d’atto e lo statuto del Consorzio adeguato alle norme della Legge regionale n. 2 dell’8 marzo 2007.

ART. 5

La misura massima del contributo concedibile, nei limiti dello stanziamento disponibile, è pari alla quota annua di interessi sul mutuo erogato al Consorzio per il ripianamento finanziario, anche nel caso in cui sia previsto un periodo di preammortamento.

ART. 6

L’istruttoria della domanda è di competenza del Settore Industria. Essa deve accertare la finalizzazione del piano presentato dal Consorzio all’effettivo risanamento dello stesso.

Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica.

Le risorse disponibili saranno ripartite tra le istanze ammesse a contributo in proporzione all'entità dei mutui contratti dai Consorzi ASI.

All'erogazione del contributo si provvederà con atto dirigenziale.

La liquidazione è subordinata all'effettiva erogazione del mutuo ed è disposta direttamente a favore dell'Istituto di credito mutuante in relazione a ciascuna rata di scadenza.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 luglio 2008

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2008, n. 18

"Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m.i."

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
- Visto l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 mag-

gio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

- Vista la L. R. 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i.;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 22 luglio 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'articolo 18, commi 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, verso i soggetti di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge regionale e verso la Regione Puglia e gli altri suoi enti partecipati e/o strumentali.

Art. 2

(Esuberi di personale e mobilità)

1. I Consorzi ASI della Regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell'applicazione della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, che, nel programma di ripianamento di cui all'articolo 18, comma 5, della medesima legge regionale, prevedano l'esubero anche di un solo dipendente tra quelli in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006 applicano le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 8, della legge 23 luglio 1991 n. 223, con esclusione degli adempimenti e delle prescrizioni incompatibili con il regime speciale di mobilità di cui all'articolo 18, commi 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2.

2. All'esito delle procedure di informazione e consultazione con le OO.SS. e in applicazione dei criteri di scelta dei cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Consorzio